

Verbale Assemblea Straordinaria del Club per l'Unesco di Cagliari

Il giorno 22 giugno 2019 alle ore 10, presso la sede del Club, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata con urgenza per discutere il seguente ODG:

- Approvazione variazioni dello Statuto del Club secondo i suggerimenti della CNIU.

Presiede la presidente Stella Maria Piro, funge da segretario verbalizzante Maria Cristina Anedda.

Preliminarmente la presidente informa della sospensione dell'accreditamento del nostro Club da parte della Commissione Nazionale Italiana Unesco (CNIU) a causa del mancato aggiornamento nello Statuto degli artt. 1,2 e 3. Questo impedisce al Club di utilizzare il Nome CLUB per l'UNESCO di Cagliari e il logo.

Successivamente la presidente informa l'assemblea di aver inviato copia aggiornata dello statuto, ma per mero errore materiale, l'art. 3 non era presente.

Si rende allora necessaria l'introduzione dell'art.3 (vedi Allegato 1)

che tiene conto di tutte le disposizioni della CNIU in materia di statuti dei singoli Club. Lo Statuto nella nuova versione è stato inviato a tutti soci del Club via mail.

Vengono messe in votazione le variazioni.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Lo Statuto nella sua nuova versione verrà inviato alla CNIU per l'approvazione, con la seguente lettera di accompagnamento:

I Soci dell'Associazione di volontariato denominata Club per l'UNESCO di Cagliari, a seguito della pubblicazione da parte dell'UNESCO della Risoluzione C/90 approvata durante la 39° Conferenza Generale, nel novembre 2017, riuniti in Assemblea straordinaria il giorno 22 giugno 2019, modificano il proprio Statuto e lo adottano nel testo seguente, che fa parte integrante della delibera, con condizione sospensiva fino alla approvazione da parte del CNIU .

La proposta di statuto si compone di sei pagine tutte numerate. Infine viene consentito ai soci di presentare proprie deduzioni alla delibera da parte del CNIU entro il 30 novembre 2020.

Il presidente dell'Assemblea

Stella Maria Piro



Il Segretario verbalizzante

Maria Cristina Anedda



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale



STATUTO del Club per l'UNESCO di Cagliari ODV

I Soci dell'Associazione di volontariato denominata Club per l'UNESCO di Cagliari ODV, a seguito della pubblicazione da parte dell'UNESCO della Risoluzione C/90 approvata durante la 39° Conferenza Generale, nel novembre 2017, riuniti in Assemblea straordinaria il giorno 22 giugno 2019, modificano il proprio Statuto e lo adottano nel testo seguente, che fa parte integrante della delibera, con condizione sospensiva fino alla approvazione da parte del CNIU .

La proposta di statuto si compone di sei pagine tutte numerate. Infine viene consentito ai soci di presentare proprie deduzioni alla delibera da parte del CNIU entro il 30 novembre 2020.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi degli artt 14 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 e successivi decreti attuativi della Legge 6.6.2016 n. 106, l'organizzazione di volontariato denominata "Club per l'UNESCO di Cagliari ODV", di seguito denominata anche solo "Associazione", con sede in Cagliari in via SS. Lorenzo e Pancrazio,11.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato, di cui all'art.1 e delle Risoluzioni dell'UNESCO.
3. L'accreditamento all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO è riservato alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO sotto la cui egida l'Associazione opera.

Articolo 2 – Scopi e Finalità

1. Il Club per l'UNESCO di Cagliari ODV è una Associazione di volontariato culturale apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro.

Opera su base volontaria e legalmente e finanziariamente è indipendente dall'UNESCO.

2. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (FICLU), ne adotta i principi generali e si impegna a rispettarne le condizioni statutarie che ne regolano l'adesione.
3. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la comprensione e il sostegno alla missione, alle priorità e ai programmi dell'UNESCO a livello locale.

Con la propria attività contribuisce alla promozione dei valori, dei messaggi e delle azioni dell'UNESCO e può operare in qualsiasi ambito di competenza dell'Organizzazione in riferimento ai principali programmi dell'UNESCO.

L'Associazione:

- promuove l'interesse del vasto pubblico nella missione, nei programmi e nelle attività dell'UNESCO;
- contribuisce a sviluppare e promuovere la comprensione degli obiettivi dell'UNESCO, anche a livello locale;
- contribuisce all'attuazione del programma dell'Organizzazione a livello nazionale e locale, coordinandosi con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e la Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (FICLU), della quale si impegna a riportare sui propri documenti e pubblicazioni l'adesione secondo le modalità previste dalla FICLU stessa;
- promuove i valori della solidarietà, della tolleranza e del rispetto della diversità culturale dei popoli, nonché dell'educazione alla cittadinanza globale, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile;
- promuove le Giornate, le settimane, gli anni e Decenni Internazionali proclamati dall'UNESCO;
- collabora con la FICLU nella diffusione e promozione dei messaggi UNESCO, dei documenti e delle informazioni provenienti dal Segretariato dell'UNESCO attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone, inclusi i social media.

Articolo 3 – Impegni ed attività

1. L'Associazione:

- elabora, in coordinamento con la FICLU, un piano d'azione ispirato agli scopi di cui all'art. 2 e coerente con le deliberazioni dell'Assemblea della FICLU, nonché, alla fine dell'anno, una relazione delle attività svolte;
- trasmette i documenti di cui al punto precedente alla FICLU e alla CNIU in pari tempo;
- assicura che i propri obiettivi e le proprie attività siano ispirati agli obiettivi strategici e alle priorità programmatiche dell'UNESCO del momento;
- non utilizza l'Associazione per scopi politici;
- non fa dichiarazioni a nome dell'UNESCO o della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
- non è coinvolta in azioni che producano profitto;
- non assume i diritti e le prerogative dell'UNESCO;
- rispetta rigorosamente le Direttive riguardanti l'uso del nome, dell'acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO adottati dalla Conferenza Generale nella sua 34a sessione (34 C / risoluzione 86) al fine di prevenirne ogni abuso;
- utilizza il nome, l'acronimo e il logo dell'UNESCO dopo l'ottenimento dell'accreditamento dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

Art. 4.- Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- 1.1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 1.2) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
- 1.3) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 2.1) Quote associative e contributi degli aderenti;
- 2.2) Contributi di privati;
- 2.3) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 2.4) Contributi di organismi internazionali;
- 2.5) Donazioni e lasciti testamentari;
- 2.6) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- 2.7) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Tutte le attività che comportino l'uso di fondi del Club per l'UNESCO devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e le richieste devono essere accompagnate da un preventivo suddiviso in voci.

5) A spesa avvenuta sarà necessario presentare rendiconto dettagliato corredato dalle relative documentazioni.

6) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

7) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5- Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e s'impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali

regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre scritta e motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro un mese dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

5.1) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;

5.2) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

5.3) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

5.4) per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9) In deroga a quanto dispone il comma 1), il Consiglio direttivo può a maggioranza proporre la nomina di uno o più soci onorari che per capacità, professionalità e meriti conseguiti in campo storico-culturale /o sociale e/o umanitario si siano distinti nell'ambito della comunità in cui opera il club o anche nel territorio nazionale e/o internazionale a prescindere dalla nazionalità.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

1.1) I soci hanno diritto:

1.1.1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

1.1.2) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

1.1.3) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

1.1.4) i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

1.2) I soci sono obbligati:

1.2.1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

1.2.2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

1.2.3) al pagamento della quota associativa, ad esclusione dei soci onorari di cui al precedente articolo 6 comma 9), nei termini annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

1.1) L'Assemblea dei soci;

- 1.2) Il Consiglio direttivo;
- 1.3) Il Presidente.

1.4) Il Consulente Amministrativo Contabile (*facoltativo*).

Art. 9 - Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i soci onorari e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Club o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del club. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche via mail, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, per revoca del Presidente o delle cariche sociali. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - 4.1) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - 4.2) discute ed approva i programmi di attività;
 - 4.3) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - 4.4) elegge il Presidente;
 - 4.5) nomina il Consulente Amministrativo Contabile (vedi art.8, comma 1.1.4);
 - 4.6) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - 4.7) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - 4.8) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - 4.9) delibera sull'esclusione dei soci;
 - 4.10) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - 4.11) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - 4.12) delibera sull'adesione ad altre associazioni senza fini di lucro con scopi analoghi;
 - 4.13) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
 - 4.14) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - 4.15) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - 4.16) nomina su proposta motivata del Consiglio direttivo un Presidente onorario.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede o in alternativa comunicate a tutti gli associati regolarmente iscritti anche via e-mail, e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, così come per la revoca del

Presidente e delle cariche sociali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sei consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) I Presidenti o i responsabili di altri Club per l'UNESCO potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo convocate su argomenti o circa iniziative di interesse comune.
- 3) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Tesoriere può anche essere cooptato tra i soci; in questo caso egli non avrà diritto di voto.
- 5) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - 9.1) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - 9.2) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - 9.3) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - 9.4) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - 9.5) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - 9.6) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - 9.7) propone all'assemblea la nomina di un Presidente onorario.
- 10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
- 11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei suoi componenti.
- 12) La convocazione è inoltrata per iscritto con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 - Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Il Presidente uscente può essere rieletto anche quando ottenga il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro

più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5) Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria per gravi motivi o inadempienze su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Arbitrale; in ogni caso la revoca è approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

6) Il Presidente uscente, alla scadenza naturale del suo mandato assume la carica di Presidente Emerito.

Art. 14 - Il Consulente Amministrativo Contabile

1) I Membri del Collegio Amministrativo Contabile, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea, a cui riferiscono ogni qualvolta questa ne faccia richiesta e almeno una volta l'anno in sede di bilancio consuntivo. In ogni caso il candidato alla carica di membro del Collegio Amministrativo Contabile deve aver maturato almeno un'esperienza biennale all'interno della vita del Club.

2) Il Collegio Amministrativo Contabile ha il compito di controllare l'Amministrazione e redigere del Club e redigere la relazione che accompagna i bilanci.

3) L'incaricato del Controllo Amministrativo Contabile può essere revocato e sostituito dal Consiglio Direttivo per gravi motivi con le stesse modalità di cui all'art. 13 comma 5.

Art. 15 - Il Collegio arbitrale

1) In caso di controversie sociali tra i Soci, tra questi e il Club per l'UNESCO o i suoi organi, che non siano di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, la soluzione viene affidata ad un Collegio di tre arbitri, che giudica inappellabilmente "ex bono et aequo", senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale è così formato: ognuna delle due parti interessate nomina per iscritto un arbitro, e gli arbitri così designati nominano il terzo. Il terzo arbitro deve essere socio del Centro per l'UNESCO.

Art. 16 - Libri sociali

L'Associazione adotterà i seguenti Libri Sociali:

- 1) libro dei Soci;
- 2) libro verbali dell'Assemblea dei Soci;
- 3) libro verbali del Consiglio Direttivo
- 4) libro relazioni del Consulente Amministrativo Contabile.

Art. 17 - Comitati Tecnici

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

2) Art. 18 - Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato avente finalità consimili.


2. Art. 19 - Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice.

La presidente
Stella Maria Piro



La segretaria
Maria Cristina Anedda



AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 16/12/20 al n. 3384
ESENTE € 200